



Repubblica Italiana

# CITTA' DI MAZARA DEL VALLO

Casa Consortile della legalità

-----oOo-----

*POLIZIA MUNICIPALE*

## ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 179 DEL 26/05/2026

Oggetto	DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN LARGO PIAZZA DELLO SCALO E LUNGOMAZZARO DUCEZIO
---------	--

IL DIRIGENTE

### **Premesso che:**

- Piazza Largo dello Scalo e il Lungomazzaro Ducezio costituiscono aree urbane direttamente prospicienti il fiume Mazaro, caratterizzate da rilevante interesse ambientale, turistico, commerciale e di pubblica fruizione;
- nelle predette aree insistono attività commerciali operanti nel settore ittico, nonché attività di ristorazione e somministrazione frequentate da residenti, turisti e utenti del waterfront cittadino;
- da tempo si registra, nelle ore notturne, l'afflusso di veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici congelati o refrigerati, con operazioni di scarico e trasbordo effettuate direttamente sulla pubblica via;
- nel corso delle suddette operazioni si verificano sversamenti sul suolo pubblico di acque di conservazione, liquidi organici e residui derivanti dal trasporto dei prodotti ittici, con conseguente deflusso verso le acque del fiume Mazaro;
- tali fenomeni producono emissioni maleodoranti, condizioni di degrado urbano e situazioni incompatibili con il decoro cittadino e con le esigenze di tutela ambientale e igienico-sanitaria;
- il Corpo di Polizia Municipale ha effettuato controlli e servizi straordinari nelle ore notturne, dai quali sono emersi i fatti sopra descritti;

**Considerato che** le operazioni di approvvigionamento commerciale possono essere effettuate in orario diurno ovvero in aree diverse, non adiacenti al fiume Mazaro e prive delle criticità ambientali sopra

descritte;

**Ritenuto che:**

- il Comando scrivente, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, è tenuto anche ad adottare misure preventive idonee a impedire il reiterarsi di fenomeni suscettibili di compromettere l'igiene urbana, la tutela ambientale, la sicurezza della circolazione e il decoro delle aree pubbliche;
- la particolare conformazione dei luoghi e la contiguità con il fiume Mazaro rendono necessario limitare nelle ore notturne il transito dei mezzi destinati al trasporto merci, al fine di prevenire ulteriori episodi di sversamento incontrollato di liquidi e reflui sulla pubblica via;

**Considerato che:**

- il divieto limitato ai veicoli destinati al trasporto di merci e circoscritto alla fascia oraria notturna costituisce misura proporzionata, ragionevole e adeguata rispetto agli obiettivi perseguiti;
- la limitazione non impedisce la normale fruizione dell'area da parte dei residenti, degli utenti e delle attività economiche presenti nella zona, restando consentita la circolazione dei veicoli destinati al trasporto di persone;
- l'interesse pubblico alla tutela dell'igiene, dell'ambiente urbano, del decoro cittadino e della sicurezza della circolazione prevale sulle modalità organizzative private di approvvigionamento delle merci;

**Ritenuto** necessario adottare provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale ai fini della tutela del patrimonio ambientale urbano, dell'igiene pubblica e della sicurezza della circolazione;

**Visti:**

- gli articoli 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- l'articolo 47 del Codice della Strada relativo alla classificazione internazionale dei veicoli;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;
- l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**ORDINA**

1. È istituito il divieto di transito, di sosta e di fermata, dalle ore 20:00 alle successive ore 08:00 di ogni giorno, in via Santa Croce, in Piazza Largo dello Scalo e nel tratto del Lungomazzaro Ducezio individuato mediante apposita segnaletica stradale, per:
  - tutti i veicoli appartenenti alle categorie internazionali N1, N2 e N3 di cui all'articolo 47 del Codice della Strada;
  - tutti i veicoli adibiti al trasporto di cose o merci, comunque classificati;
  - gli autocarri, gli autotreni, gli autoarticolati e i veicoli commerciali destinati al trasporto di prodotti ittici o di altre merci.
2. Il divieto si applica indipendentemente dalla massa complessiva del veicolo e dalla provenienza della

merce trasportata.

3. Restano esclusi dal presente divieto:

- i veicoli destinati al trasporto di persone;
- i mezzi di soccorso;
- i veicoli delle Forze di Polizia;
- i mezzi della Protezione Civile;
- i veicoli impiegati in servizi pubblici essenziali.

4. In presenza di comprovate ed eccezionali esigenze, il Comando di Polizia Municipale potrà rilasciare specifiche autorizzazioni in deroga, esclusivamente per consentire l'accesso temporaneo a fondi o proprietà private ubicate nell'area interessata o per altre comprovate necessità temporanee inderogabili.

5. Le autorizzazioni in deroga non consentiranno in alcun caso operazioni di carico, scarico, trasbordo di merci o prodotti ittici, né altre operazioni similari tra veicoli che stazionano sulla pubblica via. Non potranno, in ogni caso, essere rilasciate per ordinarie esigenze incompatibili con le finalità della presente ordinanza.

6. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

### **DISPONE**

- l'apposizione della prescritta segnaletica stradale ai sensi del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e resa nota mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna;
- pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale Sezione "Amministrazione Trasparente/Provvedimenti", ai sensi dell'art.1, comma 32, Legge 190/2012 e degli artt. 23 e 37 della Legge 33/2013 recanti il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- Che del presente provvedimento venga data notizia sul sito istituzionale alla sezione "Pubblicità Notizia", ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L.R. 22/2008, come sostituito dall'art.6 della L.R. 11/2015.

Trasmettere la presente Ordinanza:

- al Commissariato di Polizia di Stato;
- alla Compagnia dei Carabinieri di Mazara del Vallo;
- alla Tenenza della Guardia di Finanza;
- ai Vigili del Fuoco;
- al Servizio 118.

## AVVERTE

Avverso la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 37 comma III del Codice della Strada, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità indicate nell'art. 74 del Regolamento di esecuzione - D.P.R. n. 495/1992 - del Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 07/08/90 n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque via abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni (D.P.R. 24/11/71 n.1199).

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Vincenzo Menfi

(sottoscritto con firma elettronica)

Il Dirigente

MENFI VINCENZO / Namirial S.p.A./02046570426

(sottoscritto con firma digitale)